



CORTE DI APPELLO DI BRESCIA

Elenco ordinanze in udienza

INDICE

Modello A: pronuncia dichiarativa/costitutiva/di rigetto, senza spese
Modello B: pronuncia dichiarativa/costitutiva/di rigetto con condanna alle spese
Modello C: condanna al pagamento di somma di modesta entità
Modello D: decreto ingiuntivo già reso esecutivo dal G.I.
Modello E: istanza non formulata con l'atto di impugnazione
Modello F: condanna alla demolizione – accoglimento dell'inibitoria
Modello H: istanza d'inibitoria priva di motivazione
Modello K: riserva di esame delle istanze istruttorie insieme al merito
Modello L: accoglimento inibitoria
Modello M: istanza di autorizzazione al deposito di memoria: diniego
Modello M1: stralcio dagli atti di memoria non autorizzata

MODELLI DI ORDINANZE

Modello A

La Corte, rilevato che la sentenza impugnata contiene soltanto una pronuncia dichiarativa/costitutiva/di rigetto e non reca condanna alle spese di giudizio, per cui non si prospetta alcuna possibilità di una sua messa in esecuzione;

dichiara inammissibile l'istanza e fissa nuova udienza al

per

Modello B

La Corte, rilevato che la sentenza impugnata contiene una pronuncia dichiarativa/costitutiva/di rigetto; che perciò il solo capo suscettibile di esecuzione forzata è quello recante la condanna al pagamento delle spese, costituente una prestazione reversibile e, quindi, tale da non recare pregiudizio all'eventuale futura azione di ripetizione di quanto versato;

rigetta l'istanza e fissa nuova udienza al

per

Modello C

La Corte, rilevato che la sentenza impugnata contiene una pronuncia di condanna al pagamento di una somma di denaro, che, in considerazione del suo ammontare, in rapporto alla qualità e alle condizioni economiche delle parti, nonché della reversibilità della prestazione, non configura i "gravi motivi" che legittimerebbero l'esercizio della potestà inibitoria da parte del giudice di appello;

rigetta l'istanza e fissa nuova udienza al

per

Modello D

La Corte, rilevato che il titolo sul quale potrebbe fondarsi la paventata azione esecutiva è costituito dal decreto ingiuntivo, dichiarato provvisoriamente esecutivo già in primo grado con ordinanza non impugnabile; che, pertanto, un'eventuale sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza non impedirebbe l'esperimento dell'esecuzione forzata;

dichiara inammissibile l'istanza e fissa nuova udienza al

per

Modello E

La Corte, rilevato che l'istanza di sospensione è stata tardivamente proposta in udienza, senza essere stata preventivamente formulata nel contesto dell'atto di impugnazione come prescritto dall'art. 283 c.p.c.;

dichiara inammissibile l'istanza medesima e fissa nuova udienza al

per

Modello F

La Corte, rilevato che la pronuncia di condanna ha per oggetto la demolizione di un manufatto dalla quale deriverebbero conseguenze non agevolmente riparabili in caso di successiva riforma del deliberato, per cui si rende opportuno il mantenimento dello *status quo* fino all'esito del gravame;

P.Q.M.

dispone la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado;

fissa nuova udienza al

per

Modello H

La Corte, rilevato che l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza non è in alcun modo motivata, onde manca qualsiasi prospettazione dei gravi motivi alla cui esistenza è subordinato l'esercizio della potestà inibitoria da parte del giudice di secondo grado;

P.Q.M.

dichiara inammissibile l'istanza e fissa nuova udienza al

per

Modello K

La Corte, ravvisata l'opportunità di riservare all'esame complessivo del merito ogni decisione sulle istanze istruttorie, invita le parti a precisare le conclusioni all'udienza del

cui rinvia la causa.

Modello L

La Corte, considerato che il rilevante importo della condanna emessa con la sentenza impugnata, congiuntamente alla non manifesta infondatezza delle censure mosse dall'appellante, integra i gravi motivi nel concorso dei quali l'art. 283 c.p.c. autorizza l'esercizio del potere inibitorio da parte del giudice di secondo grado;

P.Q.M.

sospende l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e fissa nuova udienza al

per

Modello M

L'Avvocato chiede di essere autorizzato a depositare memoria/nota d'udienza/verbalizzazione; controparte si oppone;

La Corte, rilevato che per l'udienza odierna non è stato autorizzato il deposito di memorie; considerato che le norme che regolano il procedimento di appello non prevedono la trattazione della causa in forma scritta, ma si ispirano ai principi dell'oralità e della concentrazione; respinge l'istanza.

Modello M1

L'Avvocato rileva che controparte ha depositato in cancelleria una memoria non autorizzata e chiede che la stessa sia espunta dagli atti del processo;

l'Avvocato si oppone;

La Corte dispone lo stralcio dagli atti del processo della memoria non autorizzata.